



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**BOLLETTINO UFFICIALE**

n° 295

15 novembre 2021

*Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università*

**SOMMARIO**

**ATTI NORMATIVI**

**-DECRETO RETTORALE N. 1573/2021 DEL 18/10/2021 PROT. N. 266285-MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI – DAR pag. 3**

**-DECRETO RETTORALE N. 1574/2021 DEL 18/10/2021 PROT. N. 266286 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” – CHIM pag. 33**

**-DECRETO RETTORALE N. 1711/2021 DEL 28/10/2021 PROT.N. 277762 - EMANAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER INSTITUTE ON HEALTHY PLANET (ALMA HEALTHY PLANET) PER L'ADESIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE – DSG pag. 75**

**DECRETI E DELIBERAZIONI**

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

➤

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 4133/2021 DEL 23/06/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 2 POSTI DI CAT. EP1, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PER LE SEGUENTI STRUTTURE: AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIN, INDETTA CON D.D. 8038/316155 DEL 27.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 30.12.2020 pag. 84**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 5099/2021 DEL 28/07/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 3 POSTI DI CAT. EP1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI BOLOGNA – ASB E DELL'AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ – AUTC DI QUESTO ATENEO, INDETTA CON D.D. 8037/316154 DEL 27.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 30.12.2020 pag. 85**

---

---

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 6018/2021 DEL 17/09/2021 - RETTIFICA APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 19 POSTI DI CAT. D1, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, PER LE SEGUENTI STRUTTURE DI QUESTO ATENEO: DIPARTIMENTI, AREA FINANZA E PARTECIPATE - ARAG, AREA SERVIZI BOLOGNA - ASB, AREA SERVICE AREA MEDICA - SAM, AREA DEL PATRIMONIO - APAT, AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, AREA DI CAMPUS DI CESENA E FORLÌ - ACCF, INDETTA CON D.D. 7919/311783 DEL 20.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 23.12.2020**  
pag. 87

**-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 6935/2021 DEL 25/10/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 12 POSTI DI CATEGORIA D – AREA BIBLIOTECHE PER LE ESIGENZE DELL’AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO – ABIS, AREA DI CAMPUS DI CESENA E FORLÌ - ACCF, AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - BUB DI QUESTO ATENEO, INDETTA CON D.D. 7918/311781 DEL 20.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 23.12.2020**  
pag. 89

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6593 PROT. 257496 DEL 12/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3670 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE**  
pag. 92

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6647 PROT. 263841 DEL 14/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3999 DEL 17/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE**  
pag. 93

**-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6649 PROT. 263845 DEL 14/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3158 DEL 13/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/13 - LETTERATURA TEDESCA**  
pag. 94

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6685 PROT. 265145 DEL 15/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3413 DEL 25/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE**  
pag. 95

**-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6757 PROT. 267558 DEL 19/10/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3475 DEL 27/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA**

---

---

**RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 -DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/04 – DEMOGRAFIA pag. 96**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6977 PROT. 275549 DEL 26/10/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3997 DEL 17/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI pag. 97**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6978 PROT. 275550 DEL 26/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3621 DELL' 01/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA pag. 98**

**-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7026 PROT. 276468 DEL 27/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3676 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 -DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE pag. 99**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7137 PROT. 279373 DEL 29/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3622 DEL 31/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE pag. 100**

**- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7216 PROT. 282115 DEL 03/11/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3669 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D2 -LINGUA E LETTERATURA GRECA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/02 - LINGUA E LETTERATURA GRECA pag. 101**

#### **ATTI NORMATIVI**

**DECRETO RETTORALE N. 1573/2021 DEL 18/10/2021 PROT. N. 266285  
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI - DAR**

**IL RETTORE**

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;

- 
- 
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
  - la delibera del Consiglio del Dipartimento delle Arti del 17/09/2021 con la proposta di istituire una Unità Organizzativa di Sede a Rimini nel Dipartimento e il conseguente adeguamento del regolamento di funzionamento della struttura al regolamento tipo di Ateneo di funzionamento dei dipartimenti;
  - le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 28 settembre 2021 e del 12 ottobre 2021, con le quali è stata approvata la proposta di istituire una Unità Organizzativa di Sede a Rimini del Dipartimento delle Arti e la modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento medesimo;

DECRETA

**Articolo 1**

**(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**

**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**

**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)  
F.to digitalmente

**ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 1573/2021 DEL 18/10/2021**

<b>REGOLAMENTO VIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI</b>	<b>PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE ARTI</b>
<p>PARTE GENERALE            Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)            Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)            Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)            Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)  <b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>            Articolo 5 (Organi del Dipartimento)            Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)            Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)            Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)            Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)            Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)  <b>PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>            Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)            Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)            Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)            Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)  <b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>            Articolo 15 (Fondi e gestione)  <b>PARTE IV - NORME FINALI</b>            Articolo 16 (Validità delle sedute)            Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)  <b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>            Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)</p>	<p>PARTE GENERALE            Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)            Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)            Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)            Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)  <b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b>            Articolo 5 (Organi del Dipartimento)            Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)            Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)            Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)            Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)            Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)            Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)  <b>Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)</b>  <b>Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'unità organizzativa di sede)</b>  <b>PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b>            Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)            Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)            Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)            Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)  <b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b>            Articolo 15 (Fondi e gestione)  <b>PARTE IV - NORME FINALI</b>            Articolo 16 (Validità delle sedute)            Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)  <b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b>            Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)</p>

**PARTE GENERALE**

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento delle Arti.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l'acronimo, DAR, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.  
1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.  
1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il

3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna **e si articola nell'unità organizzativa nella sede di Rimini.**

Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.

4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.

4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.

5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.

6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.

8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità

previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;

8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;

8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

#### Articolo 3 (Ambito scientifico-didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento delle Arti svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline artistiche, e mediali, politologiche, sociologiche e storiche, non senza tenere conto dei campi affini in esso rappresentati da docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari. Nello svolgere queste funzioni, il Dipartimento valorizza la dimensione formativa delle discipline artistiche e mediali e la trasposizione dei saperi ad esse relativi.

#### Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

### PARTE I – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento) Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

#### Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto

d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
- h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
- i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
- j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo. 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;

- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

#### Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
- a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo

secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.

2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento:

a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;

b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.

d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;

e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;

f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;

g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;

h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;

i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.

i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;

j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;

k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Art. 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo ;

m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse; m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;

o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;

q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;

r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;

<p>s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all' Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all' Articolo 16, comma 3;</p> <p>t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;</p> <p>u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;</p> <p>v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell' Ateneo.</p> <p>z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.</p> <p>2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:</p> <p>a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.</p> <p>b. abrogata;</p> <p>c. abrogata;</p> <p>d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;</p> <p>e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;</p> <p>f. abrogata.</p> <p>3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.</p> <p>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell' art.15, o dell'art.16 comma 3 del Regolamento tipo dei Dipartimenti, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</p> <p>Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</p>	
---	--

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
  - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due

preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;

e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;

f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;

g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;

h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. abrogato;

Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento) Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in considerazione dell'articolazione

**Articolo 13 bis. (Unità Organizzativa di Sede)**

- 1. Il Dipartimento delle Arti al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Rimini. Fanno parte dell'Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.**
- 2. L'Unità Organizzativa di Sede a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento; b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.**
- 3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadri nel**

disciplinare del Dipartimento in Sezioni (art. 14, comma 1).

3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d. e g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e. e f., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.

5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

## PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori ScientificoDisciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.

2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.

3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)

1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.

**Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.**

**Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

**1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta**

**2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede**

**a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;**

**b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;**

**c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;**

**d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;**

**e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.**

**3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.**

2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.

3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

#### Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:

a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;

b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;

c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;

d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.

3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)  
I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

#### PARTE IV - NORME FINALI

Articolo 16 (Validità delle sedute)

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video-conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.

<p>4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.</p> <p>Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento) Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p> <p><b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b></p> <p>Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)</p> <p>1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.</p> <p>2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.</p> <p>3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.</p>	
---	--

**ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N. 1573/2021 del 18/10/2021**

**Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento del Dipartimento delle Arti**

(emanato con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387/51438 del

---

---

09/11/2012 e D.R 2129/ 274898 del 06/11/2019)

## **PARTE GENERALE**

### **Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento delle Arti.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of the Arts, e l'acronimo, DAR, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola nell'unità organizzativa nella sede di Rimini.

### **Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il

---

---

Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.

- 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
- 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
- 8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formula altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
- 8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
- 8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
- 8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

### **Articolo 3 (Ambito scientifico-didattico del Dipartimento)**

---

---

Il Dipartimento delle Arti svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline artistiche, e mediali, politologiche, sociologiche e storiche, non senza tenere conto dei campi affini in esso rappresentati da docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari. Nello svolgere queste funzioni, il Dipartimento valorizza la dimensione formativa delle discipline artistiche e mediali e la trasposizione dei saperi ad esse relativi.

#### **Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

### **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

#### **Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

#### **Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)**

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore.
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;

- 
- 
- g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;
  - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
  - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
- 1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:
    - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
    - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
    - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
    - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
    - e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
    - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
  3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
  4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.

- 
- 
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui 1 del terzo ciclo secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.
  - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in numero di 3 secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

#### **Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
  - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
  - c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto un piano triennale della didattica in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
  - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
  - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
  - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
  - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
  - h. Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale

---

---

Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.

In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.

- h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
- i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
- i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
- j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
- k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Art. 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
- m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
- m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
- n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
- o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
- q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
- r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
- s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;

- 
- 
- t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
  - z. designa i componenti di cui all'art. 14 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
    - b. *abrogata*;
    - c. *abrogata*;
    - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
    - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
    - f. *abrogata*.
  3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
  5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art.15, o dell'art.16 comma 3 del Regolamento tipo dei Dipartimenti, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

#### **Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

- 
- 
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
  5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
  6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

#### **Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
  - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
  - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
  - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
  - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
  - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non

---

---

vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

2. *abrogato*;

### **Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

### **Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - e. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - f. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. 3 professori e ricercatori designati dal Direttore in considerazione dell'articolazione disciplinare del Dipartimento in Sezioni (art. 14, comma 1).
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere d., e., f., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere d. e g., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere e. e f., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

### **Articolo 13 bis. (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento delle Arti al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Rimini. Fanno parte dell'Unità Organizzativa di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;

- 
- 
- b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

### **Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
- a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
  - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
  - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
  - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
  - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.

## **PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

### **Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.

- 
- 
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
  3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

#### **Articolo 14 bis (Commissione paritetica - composizione)**

1. Presso il Dipartimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.
2. La Commissione Paritetica è costituita da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.
3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.

#### **Articolo 14 ter (Commissione paritetica - funzioni)**

1. La Commissione:
  - a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
  - b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
  - c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo;

- 
- 
- d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
  2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 30 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
  3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.

#### **Articolo 14 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)**

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 15 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

### **PARTE IV - NORME FINALI**

#### **Articolo 16 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video-conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:

- 
- 
- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

#### **Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)**

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.

### **PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

#### **Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento l'eventuale commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.

---

**DECRETO RETTORALE N. 1574/2021 DEL 18/10/2021 PROT. N. 266286****MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “GIACOMO CIAMICIAN” - CHIM**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettoriale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettoriale n. 371/2012 del 5 aprile 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” emanato con Decreto Rettoriale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” del 07/07/2021 con la proposta di istituire una Unità Organizzativa di Sede a Rimini nel Dipartimento e il conseguente adeguamento del regolamento di funzionamento della struttura al regolamento tipo di Ateneo di funzionamento dei dipartimenti;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 28 settembre 2021 del 12 ottobre 2021, con le quali è stata approvata la proposta di istituire una Unità Organizzativa di Sede a Rimini del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” e la modifica al Regolamento di funzionamento del Dipartimento medesimo;

DECRETA

**Articolo 1****(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician”, emanato con Decreto Rettoriale n. 851/2012 del 5 luglio 2012, così come riportate nell’Allegato A) al presente Decreto Rettoriale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2****(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3****(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all’art. 1 del Presente Decreto Rettoriale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)  
F.to digitalmente

**ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 15574/2021 DEL 18/10/2021**

<p>PARTE GENERALE</p> <p>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</p> <p>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</p> <p>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</p> <p>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</p> <p>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</p> <p>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</p> <p>Articolo 6 (Il Direttore)</p> <p>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</p> <p>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</p> <p>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</p> <p>Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 13 (La Giunta)</p> <p>PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</p> <p>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento- Sezioni-Centri-Laboratori)</p>	<p>PARTE GENERALE</p> <p>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</p> <p>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</p> <p>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</p> <p>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</p> <p>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</p> <p>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</p> <p>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</p> <p>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</p> <p>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</p> <p>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</p> <p>Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</p> <p>PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</p> <p>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)</p>	<p>PARTE GENERALE</p> <p>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</p> <p>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</p> <p>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</p> <p>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</p> <p>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</p> <p>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</p> <p>Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)</p> <p>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</p> <p>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</p> <p>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</p> <p>Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</p> <p>Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)</p> <p>Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</p> <p>Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento- Sezioni-Centri-Laboratori)</p> <p>Articolo 14 bis (Rapporti con i corsi di studio)</p> <p>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</p> <p>Articolo 15 (Fondi e gestione)</p>
--	---	--

<p>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</p> <p>Articolo 17 (Fondi e gestione)</p> <p>PARTE IV - NORME FINALI</p> <p>Articolo 18 (Validità delle sedute)</p> <p>Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)</p>	<p>Articolo 16 bis (Commissione paritetica - composizione)</p> <p>Articolo 16 ter (Commissione paritetica - funzioni)</p> <p>Articolo 16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)</p> <p>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</p> <p>Articolo 17 (Fondi e gestione)</p> <p>PARTE IV - NORME FINALI</p> <p>Articolo 18 (Validità delle sedute)</p> <p>Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</p> <p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</p> <p>Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)</p>	<p>PARTE IV - NORME FINALI</p> <p>Articolo 16 (Validità delle sedute)</p> <p>Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)</p> <p>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</p> <p>Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)</p>
	PARTE GENERALE	
Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	
1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician".	1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di.....	
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Chemistry "Giacomo Ciamician", e l'acronimo, CHIM, congiuntamente o disgiuntamente.	2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, ..... e l'acronimo .....congiuntamente o disgiuntamente.	
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.	3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa .....e si articola in Unità Organizzative nelle sedi di .....e di .....	3. <del>Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.</del> Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi Ravenna e Rimini.

Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)	
<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p>	<p>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento (richiamati in allegato) di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.</p>
	<p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p>	<p>1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.</p>
	<p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>	<p>1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.</p>
<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</p>	<p>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate</p>	

<p>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva, <del>per le parti di propria competenza,</del> il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</p>	<p>3. Il Dipartimento approva, <del>per le parti di propria competenza,</del> il un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.</p>
<p>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo <del>o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento,</del> l'istituzione, l'attivazione, <del>la</del> modifica e <del>la</del> disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo <del>e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</del> Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>	<p>4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo <del>o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento,</del> l'istituzione, l'attivazione, <del>la</del> modifica e <del>la</del> disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo <del>e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</del> Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.</p>
	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>	<p>4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.</p>
	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle</p>	<p>4 ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle</p>

	proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.	proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.	<del>5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</del>	5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori. dei propri professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.	6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.	7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.	
	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategia di Ateneo.	8 bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategia di Ateneo.

	Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori
	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;	8 ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;
	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;	8 quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;
	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.	8 quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.
	<u>I Dipartimenti al cui interno sono presenti SSD clinici devono inserire il comma 9. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività assistenziale – sia sull'uomo che sugli animali – devono inserire il comma 9 bis.</u>	DA NON TENERE IN CONSIDERAZIONE
	9. Nella formulazione dei piani di attività e dei relativi pareri, il Dipartimento fa riferimento anche all'attività sanitaria-assistenziale svolta al suo interno.	DA NON TENERE IN CONSIDERAZIONE
	9 bis. I Dipartimenti al cui interno sono presenti strutture autorizzate allo svolgimento di attività sanitaria, ne organizzano l'assetto in maniera conforme alle prescrizioni della normativa di settore; tale assetto viene descritto nel Regolamento del Dipartimento.	DA NON TENERE IN CONSIDERAZIONE
Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)	Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze Chimiche, Nanotecnologiche, Ambientali e dei Beni Culturali	Il Dipartimento di.....svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito.....( <u>indicare sinteticamente in modo descrittivo gli ambiti scientifici</u> )	
Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)	
Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.	
PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	PARTE I – ORGANI E COMPETENZE	
Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	Articolo 5 (Organi del Dipartimento)	
Sono Organi del Dipartimento:	Sono Organi del Dipartimento:	
a. Il Direttore;	a. Il Direttore;	
b. Il Consiglio;	b. Il Consiglio;	
c. La Giunta.	c. La Giunta.	
Articolo 6 (Il Direttore)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)	Articolo 6 (Il Direttore di Dipartimento)
1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:	1. Il Direttore è un professore, di norma <del>un professore</del> ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. <del>e-</del> Il Direttore:	1. Il Direttore è un professore, di norma <del>un professore</del> ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento. <del>e-</del> Il Direttore:
a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;	
b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è <del>afferente</del> partecipa;	b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento è <del>afferente</del> partecipa;
c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore <del>per consentire</del> l'applicazione dell'Articolo 38, <del>comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>	c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore <del>per consentire</del> l'applicazione dell'Articolo 38, <del>comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</del>
d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;	

e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	
f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;	
h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;	
i. indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;	i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.	<del>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</del> Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.	j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.
	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento	1bis.La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.
2. Il Direttore, inoltre:	2. Il Direttore, inoltre:	
a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;	

b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;	
c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;	
d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;	
e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i <del>rendiconti finanziari</del> le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;	e. vista i <del>rendiconti finanziari</del> le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.	
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.	
4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.	
	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)	Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)
1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	

5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale che ha manifestato formalmente al decano, almeno 15 giorni prima delle elezioni, la propria disponibilità a diventare Direttore di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.		
	5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.	<del>5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale che ha manifestato formalmente al decano, almeno 15 giorni prima delle elezioni, la propria disponibilità a diventare Direttore di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</del> 5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.	6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.
	<del>OPPURE (IL REGOLAMENTO DEL SINGOLO DIPARTIMENTO RIPORTA UNA DELLE DUE FORMULAZIONI DEL COMMA 6)</del>	
	<del>6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione non è necessaria la presentazione di una formale candidatura.</del>	
Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)	Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)
1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:	
a. il Direttore che lo presiede;	a. il Direttore che lo presiede;	
b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;	
c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;	

d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari almeno al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento; di norma tale rappresentanza è il 10% arrotondato per eccesso;	d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari ad almeno il 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;	
e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 3 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;	e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui .... del terzo ciclo (METTERE NUMERO , almeno 1), secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche., ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;	
f. 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.	f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero compreso da 1 a 3 (METTERE NUMERO) secondo le modalità previste nell'art.11 del presente regolamento.	
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche, didattiche e tecnico-amministrative nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.	
Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)	Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)
1. Il Consiglio di Dipartimento:	1. Il Consiglio di Dipartimento:	
a) approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;	
b) approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività <del>indicando le attività</del> di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;	b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività <del>indicando le attività</del> di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

c) approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;	c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, <del>per le parti di propria competenza,</del> il un piano triennale della didattica, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.	c. approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, <del>per le parti di propria competenza,</del> il un piano triennale della didattica, <del>lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</del> in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
d) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;	
e) programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;	
f) individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;	
g) formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;	
h) interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus	h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti; Di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo. Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta. In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il

	richiede il parere al Consiglio di Campus interessato.	parere al Consiglio di Campus interessato.
	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;	h bis) delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
i delibera l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;	<del>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza</del> può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.	<del>i. delibera l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza</del> può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente.
	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;	i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	j. predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;	
k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;	
l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;	
m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;	
	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;	m bis) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;

n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell' Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell' Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d' Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell' Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell' Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d' Ateneo;	n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell' Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell' Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d' Ateneo;
o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;	
p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d' Ateneo;	p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d' Ateneo;	
q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d' Amministrazione l' articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all' Articolo 14;	q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d' Amministrazione l' articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all' Articolo 16;	
r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d' Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d' Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;	
s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all' Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all' Articolo 14, comma 3;	s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all' Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all' Articolo 16, comma 3;	
t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d' esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;	t. approva il rendiconto finanziario i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d' esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;

u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;	
v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.	
w. dichiara decaduti i rappresentanti eletti che non partecipano a 3 sedute consecutive, senza giustificazione valida, accettata in sede di approvazione di verbale; il ripristino della rappresentanza avviene in base alla lista dei non eletti;		<del>w. dichiara decaduti i rappresentanti eletti che non partecipano a 3 sedute consecutive, senza giustificazione valida, accettata in sede di approvazione di verbale; il ripristino della rappresentanza avviene in base alla lista dei non eletti;</del>
x. il Consiglio di Dipartimento delibera in forma ristretta alle sole componenti docenti-ricercatori in merito al punto (g). La forma ristretta deve includere solo la categoria docente-ricercatore per la quale viene effettuata la chiamata e le categorie superiori.		<del>x. il Consiglio di Dipartimento delibera in forma ristretta alle sole componenti docenti-ricercatori in merito al punto (g). La forma ristretta deve includere solo la categoria docente-ricercatore per la quale viene effettuata la chiamata e le categorie superiori.</del>
	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.	z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:	
a) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.	
b) propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>	<del>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</del>
c) delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le</del>	<del>e. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le</del>

Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;	<del>Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>	<del>Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</del>
d) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;	
e) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti <del>è regolamenti vigenti;</del>	e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti <del>è regolamenti vigenti;</del>
f) esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.	<del>f. — esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</del>	<del>f. — esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</del>
3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.	
4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, ad eccezione della lettera b.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.	4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2, <del>ad eccezione della lettera b.</del>
	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. <del>16</del> 15, <del>comma 3</del> o dell'art. <del>15</del> <del>comma 3</del> 16 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.	5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 13 ter e 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.
Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.	

2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.	
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.	4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.	5. <del>Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</del> Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.	5. <del>Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</del> Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza	6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.	

Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 11 (Elezioni dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)	
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:	1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano <del>le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</del> le seguenti disposizioni:
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.		2. <del>Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</del>
3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.		3. <del>Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.</del>
4. Hanno diritto all'elettorato passivo gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.		4. <del>Hanno diritto all'elettorato passivo gli assegnisti che hanno manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</del>
	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;	a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;	b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;	c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale
	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;	d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;

	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;	e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.	f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;	g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette <del>da tenersi</del> trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.	h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.</del>	
Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	Articolo 12 (Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)	
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, <del>comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</del>	Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche. per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, <del>comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</del>
Articolo 13 (La Giunta)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)	Articolo 13 (La Giunta di Dipartimento)
1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle	1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle	

materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.	
2. La Giunta è composta da:	2. La Giunta è composta da:	
a. il Direttore, che la presiede;	a. il Direttore, che la presiede;	
b. il Vicedirettore;	b. il Vicedirettore;	
c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);	
d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;	
e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	e. da 3 a 9 (METTERE NUMERO) professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;	
f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	f. da 1 a 2 (METTERE NUMERO) rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;	
h. 3 professori e ricercatori designati dal direttore, preferibilmente scelti tra coloro che sono coinvolti direttamente nella gestione dell'attività didattica. Tali componenti della Giunta devono essere confermati con voto palese dal Consiglio di Dipartimento.	h. fino a un massimo di 3 professori e ricercatori (METTERE NUMERO) designati secondo le seguenti modalità..... ..... .....	
	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento (FACOLTATIVO).	i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti (SE INSERITA LETTERA I).	3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i, avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i (se inserita lettera i) il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.	4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e.,h., il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f, g, i il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.

5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.		<del>5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.</del>
	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE	PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
	<u>I Dipartimenti che hanno più sedi con i requisiti previsti dallo Statuto d'Ateneo devono inserire le norme sulle Unità Organizzative di Sede</u>	
Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 13 bis (Unità Organizzativa di Sede)
<p>1. Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician", al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</p>	<p>1. Il Dipartimento di ....., al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a ....., una a ....., una a ....., una a .....</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. <del>assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</del></p>	<p>1. Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna e una a Rimini.</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa hanno la propria sede di servizio. <del>assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</del></p>
2.L'Unità Organizzativa di Sede	2.L'Unità Organizzativa di Sede	
a) riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;	
b) esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento;	b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.	
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.	

Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)	Articolo 13 ter (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)
1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'unità, tra i professori che fanno parte dell'unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.	1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale unità, di norma congiuntamente al Direttore, e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.
	<p>OVVERO (SCEGLIERE una delle OPZIONI)</p> <p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento che fanno parte dell'Unità, fra i professori che fanno parte dell'Unità stessa, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.</p> <p>In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.</p>	
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:	2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede	
a) in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;	
b) partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;	
c) partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;	

d) ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;	
e) sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, <del>alla Scuola</del> o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.	e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, <del>alla Scuola</del> o all'Area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
	3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile di una delle Unità Organizzative di Sede (specificare tale possibilità nel Regolamento).	
Articolo 14 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)	
1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.	
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.	

<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimento (Decreto Rettorale n. 371 del 05/04/2012).</p>	<p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>	
	<p>16 bis (Commissione paritetica - composizione)</p>	
	<p>1. Presso ogni Dipartimento che sia di riferimento per i corsi di studio non riferiti a una Scuola è istituita una Commissione Paritetica docenti-studenti che viene rinnovata ogni tre anni.</p>	
	<p>2. La Commissione Paritetica è costituita da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento, o da suo delegato, che propone al Consiglio di Dipartimento i membri della componente docente. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.</p>	
	<p>3. Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di dipartimento e, in subordine, nei consigli di corsi di studio di riferimento del Dipartimento, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 16, comma 7 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, il Dipartimento può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli</p>	

	studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti al Dipartimento.	
	16 ter (Commissione paritetica - funzioni)	
	1. La Commissione:	
	a. ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
	b. formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
	c. può avanzare al consiglio del Dipartimento proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 16 comma 11 dello statuto di Ateneo.	
	d. redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio di cui il Dipartimento è di riferimento, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
	3. per la gestione dell'attività la commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede di cui facciano parte componenti della commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla commissione paritetica plenaria.	

	Art.16 quater (Rapporti con i Corsi di Studio)	Art.14 bis (Rapporti con i Corsi di Studio)
	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.	I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 15 (Fondi e gestione)	Articolo 17 (Fondi e gestione)	Articolo 15 (Fondi e gestione)
1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	1.Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.	
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese <del>sono disciplinate</del> è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, <del>spese in economia</del> acquisti e organizzazione dei servizi.	2.La gestione delle entrate e delle spese <del>sono disciplinate</del> è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, <del>spese in economia</del> acquisti e organizzazione dei servizi.
	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.	3.Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.
PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI	PARTE IV - NORME FINALI
Articolo 16 (Validità delle sedute)	Articolo 18 (Validità delle sedute)	Articolo 16 (Validità delle sedute)
1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.	
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:	3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
-	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase	- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase

	disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;	disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
-	- proposta di chiamata di professori;	- proposta di chiamata di professori;
	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.	- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.	4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento.</del>	
Articolo 17 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)	Articolo 19 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)	Articolo 17 (Rappresentanza nel Consiglio delle eventuali Scuole di riferimento)
Il Consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta, divisa per Scuole, è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012, ed è approvata dal Consiglio in composizione limitata ai professori e ricercatori.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.	Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'articolo 7 del D.R. n. 743/2012 al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole.
	<del>Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutti i Dipartimenti, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento del singolo Dipartimento e compatibilmente con le formulazioni in esso recepite, fatte salve le</del>	

	<del>specifiche disposizioni previste nei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti di area medica.</del>	
	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017	PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEQUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017
	Articolo 20 (Disposizioni transitorie e finali)	Articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
	2.I Dipartimenti adeguano conseguentemente i propri regolamenti.	
	3. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.	2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente. Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.
	4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento del singolo Dipartimento in quanto con esso compatibile.	
	5. Dall'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017,	

<p>è costituita, ove necessaria, una commissione paritetica di dipartimento composta da minimo 3 docenti, in cui sia compreso il Direttore di Dipartimento o un suo delegato e minimo 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'art. 16 bis del presente regolamento. Tale commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata secondo quanto previsto nei regolamenti dei singoli dipartimenti.</p>	
---	--

**Allegato B) AL DECRETO RETTORALE N. 1574/2021 DEL 18/10/2021**

**Testo Coordinato del Regolamento di funzionamento  
del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"**

(emanato con D.R. n. 851 del 05/07/2012 e successivamente modificato con D.R. n. 1387 del 09/11/2012,  
D.R. n. 373 del 09/03/2018 e D.R. n. 1240 del 30/08/2018)

**SOMMARIO**

<b>PARTE GENERALE</b> .....	63
ARTICOLO 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DENOMINAZIONE, SEDI) .....	63
ARTICOLO 2 (FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO) .....	63
ARTICOLO 3 (AMBITO SCIENTIFICO/DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO) .....	65
ARTICOLO 4 (AUTONOMIA DEL DIPARTIMENTO) .....	65
<b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b> .....	65
ARTICOLO 5 (ORGANI DEL DIPARTIMENTO) .....	65
ARTICOLO 6 (IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO) .....	65
ARTICOLO 7 (ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO) .....	6
ARTICOLO 8 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - COMPOSIZIONE) .....	67
ARTICOLO 9 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – COMPETENZE) .....	67
ARTICOLO 10 (ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO) .....	70
ARTICOLO 11 (ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO) .....	70
ARTICOLO 12 (ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO) .....	71
ARTICOLO 13 (LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO) .....	71

<b>PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE</b> .....	72
ARTICOLO 13 BIS (UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SEDE).....	72
ARTICOLO 13 TER (IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SEDE).....	72
ARTICOLO 14 (ULTERIORI ARTICOLAZIONI DEL DIPARTIMENTO - SEZIONI - CENTRI - LABORATORI).....	73
ARTICOLO 14 BIS (RAPPORTI CON I CORSI DI STUDIO) .....	12
<b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b> .....	13
ARTICOLO 15 (FONDI E GESTIONE).....	13
<b>PARTE IV - NORME FINALI</b> .....	13
ARTICOLO 16 (VALIDITÀ DELLE SEDUTE).....	13
ARTICOLO 17 (RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI RIFERIMENTO).....	74
<b>PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017</b> .....	14
ARTICOLO 18 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI).....	14

## **PARTE GENERALE**

### **ARTICOLO 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO, DENOMINAZIONE, SEDI)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician".
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Chemistry "Giacomo Ciamician", e l'acronimo, CHIM, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa a Bologna e si articola in Unità Organizzative nelle sedi Ravenna e Rimini.

### **ARTICOLO 2 (FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e didattica nei Settori Scientifico-Disciplinari e nelle classi di laurea di riferimento di cui all'elenco previsto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Ateneo, approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi. Il Dipartimento partecipa alle attività di terza missione in attuazione degli indirizzi adottati dagli Organi Accademici.
- 1bis. L'elenco dei Settori Scientifico Disciplinari del Dipartimento è determinato con riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza dei Professori e Ricercatori in esso inquadrati. Le delibere degli Organi Accademici, su proposta motivata del Dipartimento, che autorizzano gli ingressi, le uscite e i cambiamenti dei Settori Scientifico disciplinari del Personale Docente e Ricercatore, e gli atti relativi alle cessazioni di tale personale producono ex se l'effetto integrativo/modificativo di tale elenco.

- 
- 
- 1ter. L'elenco delle classi di laurea di riferimento tiene conto dei Corsi di Studio riferiti al Dipartimento.
  2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
  3. Il Dipartimento approva un piano triennale della didattica ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola è concordata con la Scuola medesima. Qualora il Dipartimento sia di riferimento per corsi di studio non riferiti ad alcuna scuola e con solo riferimento alla didattica fornita o ricevuta da altri dipartimenti, concorda con questi ultimi la parte di piano triennale comune nella convenzione didattica di cui all'art. 19 bis dello Statuto.
  4. Il Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, propone alla eventuale Scuola competente affinché esprima il parere di cui all'art. 18, comma 5, lett. a) dello Statuto di Ateneo istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo. Laddove il Dipartimento ritenga di discostarsi dal parere della eventuale Scuola ne fornisce ampia e idonea motivazione supportata da ogni elemento utile.
  - 4bis. Il Dipartimento provvede direttamente alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.
  - 4ter. Il Dipartimento richiede parere al Consiglio di Campus interessato sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus.
  5. Il Dipartimento delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori.
  6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle eventuali Scuole di riferimento. Il Dipartimento assicura l'impegno e la partecipazione necessarie al fine di favorire l'effettivo espletamento delle funzioni delle Scuole cui eventualmente partecipa.
  7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento se delegate.
  8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.
  - 8bis. Il Dipartimento formula richieste di posti di professore e ricercatore al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle disponibilità previste dalla programmazione triennale del personale di Ateneo, operando secondo criteri di qualità e di equo sviluppo scientifico e didattico di

---

---

tutte le sedi. Tali richieste devono inoltre essere avanzate in coerenza con i piani della ricerca e della didattica e con la pianificazione strategica di Ateneo. Formulano altresì le proposte di chiamata di professori e ricercatori.

8ter. Il Dipartimento formula al Consiglio di Amministrazione richieste di personale tecnico amministrativo, spazi, strutture e risorse finanziarie, in coerenza con la programmazione e la pianificazione strategica di Ateneo, i piani triennali della ricerca e della didattica del Dipartimento di cui all'art. 2, commi 1 e 3, del presente Regolamento e delle responsabilità in materia di sicurezza;

8quater. Il Dipartimento promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica;

8quinquies. Il Dipartimento propone l'istituzione delle strutture di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto di Ateneo.

### **ARTICOLO 3 (AMBITO SCIENTIFICO/DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO)**

Il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze Chimiche, Nanotecnologiche, Ambientali e dei Beni Culturali

### **ARTICOLO 4 (AUTONOMIA DEL DIPARTIMENTO)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

## **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

### **ARTICOLO 5 (ORGANI DEL DIPARTIMENTO)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

### **ARTICOLO 6 (IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO)**

1. Il Direttore è un professore, di norma ordinario, del Dipartimento, eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento.

Il Direttore:

- a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
- b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali eventualmente il Dipartimento partecipa;
- c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore;
- d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;

- 
- 
- e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
  - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
  - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione e delle delibere di attuazione degli Organi Accademici ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
  - j. Esercita l'autonomia negoziale nei termini previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di organizzazione e di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Direttore di Dipartimento.

2. Il Direttore, inoltre:

- a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- e. vista le proposte di budget, i documenti contabili d'esercizio e le relazioni di accompagnamento predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
- f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.

4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

---

---

**ARTICOLO 7 (ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.
5. L'elezione del Direttore è indetta dal decano del Consiglio di Dipartimento.
6. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, ai fini della validità dell'elezione è necessaria la presentazione di una formale candidatura nei termini indicati nel bando di indizione dell'elezione.

**ARTICOLO 8 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - COMPOSIZIONE)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari almeno al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento; di norma tale rappresentanza è il 10% arrotondato per eccesso;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, di cui n. 3 del terzo ciclo, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche;
  - f. 3 rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche, didattiche e tecnico-amministrative nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

**ARTICOLO 9 (CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO – COMPETENZE)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
  - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo, e le aree di attività di preminente interesse, nonché indica la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;

- 
- 
- c. Il Dipartimento approva ai sensi dell'art.16 comma 2 lettera b) dello Statuto, un piano triennale della didattica, in coerenza con il documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo. La parte relativa all'eventuale Scuola deve essere concordata con la medesima.
  - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
  - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
  - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
  - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
  - h. di concerto con gli altri Dipartimenti interessati propone l'attivazione, disattivazione, modifica e regolamentazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo, previo parere della eventuale Scuola competente di cui all'art.18 comma 5, lettera a) dello Statuto di Ateneo.  
Provvede direttamente, previo parere della commissione paritetica di riferimento, alla proposta di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo ciclo non riferiti a una eventuale Scuola e di cui sia il Dipartimento di riferimento, tenendo conto di quanto previsto dalla Convenzione ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo, qualora sottoscritta.  
In ogni caso, per le proposte di nuova attivazione o soppressione di corsi di studio di primo, secondo e terzo livello aventi sede nel Campus richiede il parere al Consiglio di Campus interessato;
  - h bis. delibera, in conformità con il piano didattico triennale e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, i compiti didattici, anche non obbligatori, dei propri docenti e ricercatori;
  - i. può delegare il coordinamento delle attività relative al terzo ciclo alla eventuale Scuola competente;
  - i bis. approva la partecipazione a Scuole e la sottoscrizione di convenzioni ex art. 19 bis dello Statuto di Ateneo;
  - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
  - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
  - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
  - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
  - m bis delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio;
  - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica e tenendo conto delle attività di terza missione, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse, nella delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
  - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;

- 
- 
- p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo.
  - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 14;
  - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
  - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 14 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 14, comma 3;
  - t. approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del bilancio unico di Ateneo d'esercizio, inclusa la relazione illustrativa della gestione, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - w. *abrogata*;
  - x. *abrogata*;
  - z. designa i componenti di cui all'art. 16 bis, comma 2, lett. b) della Commissione paritetica di Dipartimento, qualora presente.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
    - b. *abrogata*
    - c. *abrogata*
    - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
    - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo le norme e i regolamenti di Ateneo vigenti;
    - f. *abrogata*
  3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

- 
- 
5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 13 ter e 14 comma 3 del presente regolamento, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

**ARTICOLO 10 (ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO  
AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio dalla proclamazione degli eletti. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si può procedere con elezioni suppletive.
5. Ha diritto all'elettorato attivo e passivo il personale tecnico amministrativo del Dipartimento. La candidatura è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito nel bando di indizione. Il personale tecnico amministrativo che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

**Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

- 
1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
    - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio dalla proclamazione degli eletti e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
    - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
    - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
    - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
    - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
    - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento provvede alla proclamazione degli eletti;
    - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
    - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive indette trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

#### **ARTICOLO 12 (ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche.

#### **ARTICOLO 13 (LA GIUNTA DI DIPARTIMENTO)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede (se presenti);
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;

- 
- 
- e. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - h. 3 professori e ricercatori designati dal direttore, preferibilmente scelti tra coloro che sono coinvolti direttamente nella gestione dell'attività didattica. Tali componenti della Giunta devono essere confermati con voto palese dal Consiglio di Dipartimento;
  - i. 1 rappresentante, con diritto di voto, degli assegnisti di ricerca in Consiglio di Dipartimento
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
  4. Il mandato della Giunta è triennale. Per la componente di cui alle precedenti lettere e., h. il mandato coincide con quello del Direttore. Per la componente di cui alle lettere f., g., il mandato è legato alla durata della rappresentanza in Consiglio di Dipartimento.
  5. *abrogato.*

## **PARTE II– ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

### **ARTICOLO 13 BIS (UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SEDE)**

1. Il Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna e una a Rimini.  
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in esse hanno la propria sede di servizio.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutarî che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

### **ARTICOLO 13 TER (IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA DI SEDE)**

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

- 
- 
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
    - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
    - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
    - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
    - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
    - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento o all'area di Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.

**ARTICOLO 14 (ULTERIORI ARTICOLAZIONI DEL DIPARTIMENTO - SEZIONI - CENTRI - LABORATORI)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. del Regolamento di Funzionamento dei Dipartimenti (Decreto Rettorale n. 371 del 05/04/2012).

**ARTICOLO 14 BIS (RAPPORTI CON I CORSI DI STUDIO)**

I consigli di corso di studio esprimono ai dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola a cui eventualmente partecipano gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

**PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

---

---

**ARTICOLO 15 (FONDI E GESTIONE)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, acquisti e organizzazione dei servizi.
3. Le modalità di contribuzione dei Dipartimenti alle spese sostenute dalle eventuali Scuole per le attività di raccordo sono definite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo in adeguato conto le esigenze delle sedi territoriali.

**PARTE IV - NORME FINALI****ARTICOLO 16 (VALIDITÀ DELLE SEDUTE)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettorale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

**ARTICOLO 17 (RAPPRESENTANZE NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI RIFERIMENTO)**

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai Professori e Ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di Organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole cui eventualmente partecipano, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui al vigente Regolamento di funzionamento delle Scuole

**PARTE V - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE  
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI  
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.06.2017**

---

---

**ARTICOLO 18 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)**

1. Le modifiche al presente regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al DR n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Fatto salvo il periodo minimo previsto dallo Statuto, la eventuale partecipazione del Dipartimento ad una Scuola prosegue ininterrottamente.

Nel caso in cui tale partecipazione venga successivamente meno, su iniziativa del Dipartimento e previa delibera degli Organi Accademici, il nuovo assetto si realizza decorso un intero anno accademico dalla delibera medesima.

---

**DECRETO RETTORALE N. 1711/2021 DEL 28/10/2021 PROT.N. 277762 -  
EMANAZIONE DELLA MODIFICA AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER INSTITUTE ON  
HEALTHY PLANET (ALMA HEALTHY PLANET) PER L'ADESIONE DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE - DSG****IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13/12/2011 e s.m.i., in particolare l'articolo 25 "Altre strutture di Ateneo";
- VISTO** il Regolamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) emanato con Decreto Rettorale n.459/2021 del 01/04/2021;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12/10/2021 e del 26/10/2021, con le quali è stata approvata l'adesione del Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG al Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet), con contestuale adeguamento del proprio regolamento di funzionamento;

**DECRETA****Articolo 1****(Emanazione modifica del Regolamento di funzionamento del Centro Alma Healthy Planet)**

È emanata la modifica al Regolamento di funzionamento del Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet), che viene integrato nella parte relativa all'elenco dei Dipartimenti promotori e partecipanti, così come sotto riportato (in grassetto):

*"Articolo 1 (Definizione)*

*1.il Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC).*

*2.Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:*

- 
- Dipartimento di Architettura - DA;
  - Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
  - Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari" - CHIMIND;
  - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
  - Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" – DIFA;
  - Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
  - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM;
  - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"-DEI;
  - Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN;
  - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
  - Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" - PSI;
  - Dipartimento di Scienze Aziendali - DiSA;
  - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
  - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
  - **Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG;**
  - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL;
  - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
  - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET;
  - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI;
  - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - SPS;
  - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT
  - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia – SDE
3. *Il Centro ha sede amministrativa presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, Padiglione 13, V piano, Via Massarenti, 11, 40138 – Bologna.”*

**Articolo 2**  
**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**  
**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna,

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Ubertini)  
f.to digitalmente

---

---

**Allegato B AL DECRETO RETTORALE N. 1711/2021 DEL 28/10/2021****REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE**

Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet)

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA  
ALMA MATER INSTITUTE ON HEALTHY PLANET (ALMA HEALTHY PLANET)****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 (Definizione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Rapporti tra Centro e Dipartimenti partecipanti)

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

Articolo 4 (Organi)

Articolo 5 (Direttore)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Giunta)

**CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE**

Art. 8 (Adesione dei Dipartimenti dell'università di Bologna)

Articolo 9 (Unità Scientifiche)

Articolo 10 (Autonomia e gestione)

Articolo 11 (Risorse)

**CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 12(Entrata in vigore e disposizioni finali)

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (DEFINIZIONE)**

1. il Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC).
2. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
  - Dipartimento di Architettura - DA;
  - Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"- CHIM;
  - Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari"- CHIMIND;
  - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
  - Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" – DIFA;
  - Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
  - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM;
  - Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"-DEI;
  - Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN;

- 
- 
- Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
  - Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari" - PSI;
  - Dipartimento di Scienze Aziendali - DiSA;
  - Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
  - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
  - Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG;
  - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL;
  - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
  - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET;
  - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI;
  - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - SPS;
  - Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" - STAT
  - Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.

3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi, Padiglione 13, V piano, Via Massarenti, 11, 40138 – Bologna.

## **Articolo 2 (Finalità)**

1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:

a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle future ed emergenti sfide scientifiche, tecnologiche, industriali, ambientali, sociali ed economiche legate alla transizione verso un pianeta più verde, maggiormente sostenibile, che migliori la salute ma che rimanga altamente produttivo; in particolare sui seguenti argomenti di ricerca, raggruppabili in due pilastri tematici:

i) *HEALTHY PLANET - BIOECONOMY CHALLENGES*

- *Healthy soil, land and rural regeneration, sustainable forestry*
- *Land and seas ecosystem services and food-water nexus*
- *Healthy seas and oceans, marine biodiversity, biotechnology and bioremediation, sustainable and circular fishery and aquaculture*
- *Healthy inland water, sustainable use of water in agriculture and livestock primary production*
- *Healthier and more productive biodiversity and ecosystems*
- *Greening the primary production by reducing chemical pesticides, fertilizers and antibiotics*
- *Healthy, sustainable and circular food systems*
- *Sustainable multi-products circular biorefineries*

- 
- 
- *Healthy and circular bio-cities.*
  - *Standard-labelling-authentication of biomass production, transformation and their deriving products*
  - *Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.*

ii) *HEALTHY PLANET - HEALTH CHALLENGES*

- *Healthy and circular bio-cities*
- *Healthy diets, lifestyle and exposome for prevention of non-communicable diseases,*
- *Healthy aging*
- *Urban diabetes*
- *Cancer*
- *One Health*
- *Tackling environmental hazards through Health policies*
- *Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.*

b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione) con riferimento ai suddetti argomenti di ricerca;

c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:

- a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
- b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
- c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
- d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
- e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.

**ARTICOLO 3 (RAPPORTI FRA CENTRO E DIPARTIMENTI PARTECIPANTI)**

1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.

**CAPO II - ORGANI E COMPETENZE**

---

---

**ARTICOLO 4 (ORGANI)**

1. Sono organi del Centro:

- a) Direttore;
- b) Consiglio;
- c) Giunta;
- d) Commissione Formazione e Public Engagement;
- e) Commissione Rapporti con le Imprese.

**ARTICOLO 5 (DIRETTORE)**

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro e in servizio nell'Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
- f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.

3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

**ARTICOLO 6 CONSIGLIO)**

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;

- 
- 
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
- d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
- a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i Docenti e Ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
- c) designa i Direttori di Dipartimento quali componenti della Giunta, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- d) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- e) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
- f) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- h) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- i) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- j) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- k) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- l) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- m) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- n) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;

- 
- 
- o) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;
- p) valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta.

Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all' art. 2 comma 1 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 7 (GIUNTA)**

1. La Giunta è composta:
- a) dal Direttore che la presiede;
  - b) dal Vicedirettore;
  - c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
  - d) tenuto conto delle finalità di ricerca del centro di cui all'articolo 2 del presente regolamento, da otto tra i Direttori di Dipartimento partecipanti, così distribuiti nelle Aree del Senato dell'Ateneo: 2 per l'Area Scientifica; 2 per l'Area Tecnologica; 2 per l'Area Medica; 1 per l'Area Sociale; 1 per l'Area Umanistica.
2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. La Giunta:
- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente regolamento;
  - b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 3, lettera d) del presente regolamento;
  - c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
  - d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE**

#### **ARTICOLO 10 (ADESIONE DEI DIPARTIMENTI DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)**

1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell'Ateneo.
2. L'adesione di un Dipartimento. è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.
3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro.

#### **ARTICOLO 12 (UNITÀ SCIENTIFICHE)**

1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il Centro si articola in due Unità Scientifiche:
- a) Healthy planet - Bioeconomy Challenges;

- 
- 
- b) Healthy Planet - Health Challenges "Giorgio Prodi". In essa confluiscono le attività svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività imputabili alla unità.
  3. Il Responsabile dell'Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L'incarico di Responsabile dell'Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

#### **ARTICOLO 13 (AUTONOMIA E GESTIONE)**

1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.

#### **ARTICOLO 14 (RISORSE)**

1. Il budget del Centro è costituito da:
  - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
  - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
  - c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro; d) erogazioni liberali;
  - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
  - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

#### **CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 15 (ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI)**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.

4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l'attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il "Regolamento Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Giorgio Prodi" (CIRC)" emanato con Decreto Rettoriale Rep. 956 del 2013 e s.m.i.

## DECRETI E DELIBERAZIONI

### ➤ Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo

**APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 2 POSTI DI CAT. EP1, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, AMBITO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, PER LE SEGUENTI STRUTTURE: AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE – DIN, INDETTA CON D.D. 8038/316155 DEL 27.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 30.12.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 8038/316155 del giorno 27.12.2020, con la quale è stata indetta la progressione verticale per 2 posti di Categoria EP – area amministrativa– gestionale, ambito amministrativo contabile, per le seguenti strutture: Area di Campus di Ravenna e Rimini - ACRR, Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN, pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 30.12.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

D I S P O N E:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della progressione verticale per 2 posti di Categoria EP – area amministrativa-gestionale, ambito amministrativo contabile, per le seguenti strutture: Area di Campus di Ravenna e Rimini - ACRR, Dipartimento di Ingegneria Industriale – DIN, indetta con D.D. n. 8038/316155 del giorno 27.12.2020 e pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 30.12.2020.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/90
1	SICURANZA CLAUDIA	87
2	BARNABE' MARINA	86,2
3	MAGGIORE ALESSANDRO	84,5 (precede per minore età)
4	MORIGI LAURA	84,5
5	COPPOLA ANNUNZIATA	84
6	VACCARI MASSIMO	82
7	CANE' MARIA ANGELA	59,5
8	PALMIERI CHIMENA	53,9

Art. 3 – Sono dichiarate vincitrici del concorso:

- 1 – SICURANZA CLAUDIA
- 2 - BARNABE' MARINA

Firmato digitalmente dalla Dirigente  
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 3 POSTI DI CAT. EP1, AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DELL'AREA SERVIZI BOLOGNA – ASB E DELL'AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ – AUTC DI QUESTO ATENEIO, INDETTA CON D.D. 8037/316154 DEL 27.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEIO IL GIORNO 30.12.2020**  
LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 8037/316154 del giorno 27.12.2020, con la quale è stata indetta la progressione verticale per 3 posti di Categoria EP – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Servizi Bologna – ASB e dell'Area Edilizia e sostenibilità – AUTC di questo Ateneo, pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 30.12.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

**D I S P O N E:**

Art. 1 - Sono approvati gli atti della progressione verticale per 3 posti di Categoria EP – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell'Area Servizi Bologna – ASB e dell'Area Edilizia e sostenibilità – AUTC di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 8037/316154 del giorno 27.12.2020 e pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 30.12.2020.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PUNTEGGIO/90</b>
1	TORTORELLA BATTISTA	86,5
2	CARRERA CARMEN	83,4
3	CIOFFI FRANCESCA	77,9
4	GENTILI CLAUDIO	76,5
5	CRISTIANI CESARE	75,7
6	PANDOLFO MARIA	72,2
7	DE JESUS GILCIANA	70
8	UGOLINI MONICA	69,5 (precede per Lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
9	SEMPRINI CESARI CHIARA	69,5

Art. 3 – Sono dichiarati/e vincitori/trici del concorso:

- 1 – TORTORELLA BATTISTA
- 2 – CARRERA CARMEN
- 3 – CIOFFI FRANCESCA

Firmato digitalmente dalla Dirigente  
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**RETTIFICA APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 19 POSTI DI CAT. D1, AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE, PER LE SEGUENTI STRUTTURE DI QUESTO ATENEIO: DIPARTIMENTI, AREA FINANZA E PARTECIPATE - ARAG, AREA**

---

---

**SERVIZI BOLOGNA - ASB, AREA SERVICE AREA MEDICA - SAM, AREA DEL PATRIMONIO - APAT, AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, AREA DI CAMPUS DI CESENA E FORLÌ - ACCF, INDETTA CON D.D. 7919/311783 DEL 20.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEO IL GIORNO 23.12.2020**  
LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 5611/207132 del 02.09.2021, con la quale sono stati approvati gli atti della procedura di progressione verticale per 19 posti di Categoria D - Area amministrativa - gestionale per le seguenti strutture di questo Ateneo: Dipartimenti, Area Finanza e Partecipate - ARAG, Area Servizi Bologna - ASB, Area Service Area Medica - SAM, Area del Patrimonio - APAT, Area di Campus di Ravenna e Rimini - ACRR, Area di Campus di Cesena e Forlì - ACCF, indetta con D.D. 7919/311783 del 20.12.2020 e pubblicata sulla pagina Intranet di ateneo il giorno 23.12.2020;

CONSIDERATO che il candidato Antonio Libranti, con un punteggio pari a 80,5, risulta, nella graduatoria generale, a pari merito con la candidata Berardi Gabriella, che lo precedeva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al candidato Antonio Libranti è stato attribuito un punteggio pari a 80,5 anziché 80,6; che risulta essere il punteggio corretto.

CONSIDERATO che il punteggio di 80,6 conseguito dal Candidato Antonio Libranti comporta il venir meno del pari merito di quest'ultimo con la candidata Gabriella Berardi;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di modificare la D.D. n. 5611/207132 del 02.09.2021 e di non pregiudicare la posizione degli idonei in graduatoria;

**D I S P O N E:**

Art. 1 – La graduatoria della procedura di progressione verticale per 19 posti di Categoria D – Area amministrativa – gestionale per le seguenti strutture di questo Ateneo: Dipartimenti, Area Finanza e Partecipate - ARAG, Area Servizi Bologna - ASB, Area Service Area Medica - SAM, Area del Patrimonio - APAT, Area di Campus di Ravenna e Rimini - ACRR, Area di Campus di Cesena e Forlì – ACCF, indetta con D.D. n. 7919/311783 del 20.12.2020 e pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 23.12.2020 è così modificata:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PUNTEGGIO/90</b>
1	BONASERA PAOLA	82,4
2	LIBRANTI ANTONIO	80,6
3	BERARDI GABRIELLA	80,5
4	GIUDICE IDA	79
5	LO SURDO OSCAR	78
6	DI MAURO MIRELLA	77,5
7	COCCHI ELENA	77
8	CAPONE LOREDANA	75
9	SORO BRUNO	73,5
10	BELLAVITA FEDERICO	73 (precede per minore età)
11	MENGHETTI MIRELLA	73
12	PASQUARELLI TIZIANA	70
13	GRANDINI MARINA	67,6
14	DATTOLO ALESSIA	65,5
15	SCAGLIARINI SANDRA	64,7
16	MUREDDU GIOVANNA	64,4
17	PELUSO ROSA	61
18	INFERRERA CLAUDIA	60
19	MAGANZANI PAOLA	59 (precede per lodevole servizio presso questo Ateneo)
20	LUCCIARINI ELISA	59
21	MARINO SUSANNA	58,5
22	BEGA MICHELA	58 (precede per figlio/i a carico e lodevole servizio presso questo Ateneo)
23	OLIVUCCI SABRINA	58
24	MAZZEO MARIA FRANCESCA	57,5

Art. 3 – Sono dichiarate/i vincitrici/tori del concorso:

- 1 - BONASERA PAOLA
- 2 - LIBRANTI ANTONIO
- 3 - BERARDI GABRIELLA
- 4 - GIUDICE IDA
- 5 - LO SURDO OSCAR
- 6 - DI MAURO MIRELLA

- 
- 
- 7 - COCCHI ELENA
  - 8 - CAPONE LOREDANA
  - 9 - SORO BRUNO
  - 10 - BELLAVITA FEDERICO
  - 11 - MENGHETTI MIRELLA
  - 12 - PASQUARELLI TIZIANA
  - 13 - GRANDINI MARINA
  - 14 - DATTILO ALESSIA
  - 15 - SCAGLIARINI SANDRA
  - 16 - MUREDDU GIOVANNA
  - 17 - PELUSO ROSA
  - 18 - INFERRERA CLAUDIA
  - 19 - MAGANZANI PAOLA

Firmato digitalmente dalla Dirigente  
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

---

**APPROVAZIONE ATTI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 12 POSTI DI CATEGORIA D – AREA BIBLIOTECHE PER LE ESIGENZE DELL'AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO – ABIS, AREA DI CAMPUS DI CESENA E FORLÌ - ACCF, AREA DI CAMPUS DI RAVENNA E RIMINI - ACRR, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - BUB DI QUESTO ATENEIO, INDETTA CON D.D. 7918/311781 DEL 20.12.2020 E PUBBLICATA SULLA PAGINA INTRANET DI ATENEIO IL GIORNO 23.12.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi del D. Lgs. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna emanato con DR 1149/2019 del 3 luglio 2019 e pubblicato sul Bollettino ufficiale di Ateneo n. 270 del 15 luglio 2019;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 7918/311781 del 20.12.2020, con la quale è stata indetta la progressione verticale per 12 posti di Categoria D – Area biblioteche per le esigenze dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS, Area Di Campus di Cesena e Forli - ACCF, Area di campus

di Ravenna e Rimini - ACRR, Biblioteca Universitaria di Bologna - BUB di questo Ateneo, pubblicata sulla pagina Intranet di ateneo il giorno 23.12.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

**DISPONE:**

Art. 1 - Sono approvati gli atti della progressione verticale per 12 posti di Categoria D – Area biblioteche per le esigenze dell'Area Biblioteche e Servizi allo Studio – ABIS, Area Di Campus di Cesena e Forlì - ACCF, Area di campus di Ravenna e Rimini - ACRR, Biblioteca Universitaria di Bologna - BUB di questo Ateneo, indetta con D.D. n. 7918/311781 del 20.12.2020 e pubblicata sulla pagina Intranet di Ateneo il giorno 23.12.2020.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

<b>N.</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PUNTEGGIO/90</b>
1	RIVI CLAUDIA	84,4
2	SCAPPINI CRISTIANA	82,6
3	MARCHESINI LUCA	79,5
4	MARCHIONNI SERENA	79,4
5	LIPPARINI VALENTINA	78 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
6	IACONO ISIDORO CARLA	78
7	MARIANI ALESSANDRA	77,5
8	RIGHI SIMONETTA	77
9	MANTOVANI SARA	76,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA, figlio/i a carico e minore età)
10	DEANDREA ESTHER	76,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
11	RICIPUTI BENEDETTA	76,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA e minore età)
12	PIGNATELLI OLGA	76,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA e minore età)
13	FILIPPI STEFANIA	76,5
14	CAVALLINI CAROLINA	76 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figli a carico)
15	NOVELLINO PASQUALE	76 (precede per lodevole servizio presso questa PA, figlio/i a carico e minore età)
16	ZAULI FABIO	76

		(precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
17	BERGAMASCHI SILVIA	76 (precede per lodevole servizio presso questa PA)
18	TECCHIO SILVIA	76
19	CANALI BARBARA	75,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figli a carico)
20	BETTARELLI SILVIA	75,5
21	FOSCHI ALESSANDRA	75,4
22	SUCCI PAOLA	75 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
23	CASADEI FRANCESCO	75 (precede per lodevole servizio presso questa PA)
24	DAVINELLI CHIARA	75
25	TAGLIAVINI MARCO	74,5 (precede per lodevole servizio presso questa PA e minore età)
26	URSITTI GIANLUIGI	74,5
27	ZARANTONELLO SERENA	74 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
28	MONTANARI MARIA LETIZIA	74
29	DI PRISCO CLAUDIA	73
30	RANDAZZO ELISABETTA	72,5
31	MAIORANO ANNALISA	72 (precede per lodevole servizio presso questa PA e figlio/i a carico)
32	CUPINI MARIA GRAZIA	72
33	IORIO MAURIZIO	71 (precede per minore età)
34	RONCHETTI CARLA	71
35	LOTTI BARBARA	70,5
36	AGOSTINI MORENA	70
37	BERTI KATIA	68,3
38	FLAMMA GIOVANNA	58,5
39	ZAMBELLI MARA	54,5

Art. 3 – Sono dichiarate/i vincitrici/tori del concorso:

- 1 - RIVI CLAUDIA
- 2 - SCAPPINI CRISTIANA
- 3 - MARCHESINI LUCA
- 4 - MARCHIONNI SERENA
- 5 - LIPPARINI VALENTINA
- 6 - IACONO ISIDORO CARLA

- 7 - MARIANI ALESSANDRA
- 8 - RIGHI SIMONETTA
- 9 - MANTOVANI SARA
- 10 - DEANDREA ESTHER
- 11 - RICIPUTI BENEDETTA
- 12 - PIGNATELLI OLGA

Firmato digitalmente dalla Dirigente  
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ **Reclutamento Ricercatori a Tempo Determinato**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6593 PROT. 257496 DEL 12/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3670 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/06 - FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la deliberazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi" - DIFA del 10/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti e per il Settore scientifico disciplinare FIS/06 - Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3670 del 04/06/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti e per il Settore scientifico disciplinare FIS/06 - Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carlo Cintolesi	78/100

Bologna, 12/10/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA  
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6647 PROT. \_263841 DEL 14/10/2021 – APPROVAZIONE  
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI  
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3999 DEL 17/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA  
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)  
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F4 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE  
E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE  
MED/33 - MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 10/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e per il Settore scientifico disciplinare MED/33 - Malattie Apparato Locomotore;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3999 del 17/06/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/F4 - Malattie Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa e per il Settore scientifico disciplinare MED/33 - Malattie Apparato Locomotore.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Antonio Mazzotti	92,35/100

Bologna, 14/10/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6649 PROT. 263845 DEL 14/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3158 DEL 13/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/13 - LETTERATURA TEDESCA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne - LILEC del 17/09/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche e per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/13 - Letteratura Tedesca;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3158 del 13/05/2021;
- le domande delle dott.sse Vlasta e Huetter-Almerigi dalle quali risulta che le candidate hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche e per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/13 - Letteratura Tedesca, **condizionatamente**, per quanto riguarda le sole conferme delle posizioni in graduatoria della dott.ssa Sandra Christine Vlasta e della dott.ssa Yvonne Huetter-Almerigi a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte delle candidate citate sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Guglielmo Gabbiadini	84,5/100

2)	Sandra Christine Vlasta	76,60/100
3)	Andrea Benedetti	74/100
4)	Irene Fantappiè	72/100
5)	Yvonne Huetter-Almerigi	71,40/100

Bologna, 14/10/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6685 PROT. 265145 DEL 15/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3413 DEL 25/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 10/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsoale 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate e per il Settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3413 del 25/05/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsoale 06/N1 - Scienze delle Professioni Sanitarie e delle Tecnologie Mediche Applicate e per il Settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze Tecniche Mediche Applicate.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Tatjana Maravic	87,4/100
2)	Silvia Lemma	74,2/100

---

---

Bologna, 15/10/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA  
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6757 PROT. 267558 DEL 19/10/2021 - APPROVAZIONE  
ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI  
SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3475 DEL 27/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA  
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B)  
(SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 -DEMOGRAFIA E STATISTICA SOCIALE  
E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/04 - DEMOGRAFIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche "Paolo Fortunati" - STAT del 24/02/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/D3 -Demografia e Statistica Sociale e per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/04 - Demografia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3475 del 27/05/2021;
- le domande del dott. Bolano e della dott.ssa Rizzi dalle quali risulta che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 13/D3 -Demografia e Statistica Sociale e per il Settore scientifico disciplinare SECS-S/04 - Demografia, **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma delle sole posizioni in graduatoria dei dottori Danilo Bolano e Silvia Rizzi ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Comolli Ludovica Chiara	83,8/100
2)	Pongiglione Benedetta	81,9/100
3)	Mussino Eleonora	80,9/100
4)	Bolano Danilo	76,4/100
5)	Rizzi Silvia	76/100
6)	Toffolutti Veronica	74,9/100

Bologna, \_\_19/10/2021\_\_\_\_\_

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. \_6977 PROT. 275549 DEL 26/10/2021 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3997 DEL 17/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 - TELECOMUNICAZIONI E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/03 - TELECOMUNICAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 11/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni e per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3997 del 17/06/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni e per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
--------	----------------	-------------

1)	Flavio Zabini	75,44/100
2)	Anna Guerra	67,18/100
3)	Giulio Bartoli	66,69/100
4)	Alessandro Guidotti	61,91/100

Bologna, 26/10/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 6978 PROT. 275550 DEL 26/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3621 DELL' 01/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A2 - GEOMETRIA E ALGEBRA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del 15/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3621 dell'01/06/2021;
- la domanda della dott.ssa Bolognese dalla quale risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stata ammessa alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 01/A2 - Geometria e Algebra, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria della dott.ssa Barbara Bolognese ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultima, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.
- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Marco Moraschini	91,425/100
2)	Francesco Galuppi	85,85/100
3)	Anna Barbieri	70,1/100
4)	Barbara Bolognese	66,55/100
5)	Francesco Meazzini	65,95/100
6)	Ferdinando Zanchetta	65,15/100

p. II

Bologna, 26/10/2021

Dirigente dell' Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7026 PROT. 276468 DEL 27/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3676 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/D2 -DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU del 24/02/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/D2 -Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa e per il Settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia Sperimentale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3676 del 04/06/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/D2 -Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa e per il Settore scientifico disciplinare M-PED/04 - Pedagogia Sperimentale.

- ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Andrea Ciani	94/100

Bologna, 27/10/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7137 PROT. 279373 DEL 29/10/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3622 DEL 31/05/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 08/03/2021 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze politiche e sociali - SPS del 12/03/2021, recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e per il Settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3622 del 31/05/2021;
- la domanda della dott.ssa Chiussi Curzi dalla quale risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stata ammessa alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto Internazionale e per il Settore scientifico disciplinare IUS/13 - Diritto Internazionale, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria della dott.ssa Ludovica Chiussi Curzi ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultima, alla produzione nel termine di 180 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza

dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Carmelo Danisi	89/100
2)	Ludovica Chiussi Curzi	72/100
3)	Alessandra Sardu	70/100

Bologna, 29/10/2021

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

**CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 7216 PROT. 282115 DEL 03/11/2021 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 3669 DEL 04/06/2021 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/D2 -LINGUA E LETTERATURA GRECA E PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/02 - LINGUA E LETTERATURA GRECA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 12/03/2021, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/D2 -Lingua e Letteratura Greca e per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2021;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3669 del 04/06/2021;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/D2 -Lingua e Letteratura Greca e per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua e Letteratura Greca.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

---

---

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Stefano Valente	96,25/100
2)	Mattia De Poli	92,25/100
3)	Mariella Menchelli Paolini	91,25/100
4)	Stefano Caciagli	86/100
5)	Massimo Raffa	84,75/100
6)	Chiara Meccariello	81,50/100

Bologna, 03/11/2021

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA  
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

\*\*\*